

## PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DAL 31 MAGGIO 2010

In sintesi, le principali misure in materia antiriciclaggio adottate con la manovra finanziaria in vigore dal 31 maggio 2010.

1. **Divieto di trasferimento di denaro contante** o di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta, **di importo pari o superiore a 5.000,00 euro**.
2. **Diventa elemento di sospetto** il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti, anche se di importo non superiori a 5.000,00 euro, e, in particolare, il prelievo o il versamento con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
3. Obbligo di astensione, o se già in essere, di cessazione, per intermediari e professionisti di operazioni o prestazioni professionali in cui siano direttamente o indirettamente parte entità giuridiche aventi sede in paradisi fiscali. Generale inasprimento delle sanzioni.

Per quanto riguarda la limitazione all'uso del contante, l'articolo 20 del decreto legge 78 riduce la soglia oltre la quale è fatto divieto di trasferire denaro, libretti al portatore, di emettere assegni trasferibili, eccetera, portandola da 12.500 a 5.000 euro. **Si ricorda che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.**

Il divieto è particolarmente rilevante perché **interessa tutti i cittadini** a prescindere dal ruolo e dall'attività svolta. Si ricorda che il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane, ma non degli altri intermediari.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Inoltre, all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane.

Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario con la clausola di non trasferibilità. Se di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente il rilascio senza la clausola di non trasferibilità.

Vale la pena di ricordare che il divieto sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto con lo scopo di dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti da questi ultimi ne resti una traccia che consenta di risalire al loro autore. L'inosservanza del divieto, non incide sull'operazione compiuta che rimane salva. Costituisce, tuttavia, illecito amministrativo (si veda tabella a margine con la griglia delle nuove sanzioni).

**La nuova soglia poi interessa anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio** (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, eccetera) perché, se in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicarlo entro trenta giorni al ministero dell'Economia per la relativa contestazione.

**È il caso, ad esempio, di un cliente che effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo superiore ai 5.000 euro e la circostanza emerga al consulente che cura la registrazione in contabilità dell'operazione.**

In caso, invece, di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane che li accetta in versamento.

**PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DAL  
31 MAGGIO 2010**

| <b>Violazione</b>   | <b>Sanzione</b>   |
|---|---|
| Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione, anche se frazionata, => a 5.000 euro. | Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000 (*) |
| Emissione di assegni bancari o postali per importi => di 5.000 euro senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità.   |   |
| Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l'incasso a banche o Poste Italiane.  |   |
| Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità.   |   |
| Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo => a 5.000 euro.  | Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo  |
| (*) Se il saldo riguarda importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.   |   |

Fonte: Il Sole 24ORE 6 Giugno 2010

Busto Arsizio, 17 giugno 2010